

MATRIMONIO ANNULLATO A SALERNO DALLA CHIESA E DAL TRIBUNALE

Con una sentenza del 15 febbraio scorso, la Corte d'Appello di Salerno ha dichiarato esecutiva nella Repubblica italiana una sentenza di annullamento di matrimonio pronunciata dal Tribunale ecclesiastico interdiocesano di Salerno, in seguito ratificata dal Tribunale Ecclesiastico Regionale Campano, ed infine dichiarata esecutiva con decreto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica alla fine del 2007. Motivo: la tossicodipendenza del marito, tenuta nascosta alla moglie prima delle nozze.

Naturalmente, non è motivo di stupore la delibazione della sentenza in sé e per sé considerata: invero, si tratta del comune procedimento di riconoscimento in Italia di una sentenza pronunciata da un giudice di un altro ordinamento (ecclesiastico) che opera su territorio italiano.

Infatti, il c.d. procedimento di delibazione delle sentenze di nullità dei matrimoni canonici trascritti è stato previsto e regolato dall'Accordo stipulato tra lo Stato italiano e la Santa Sede a Villa Madama il 18 febbraio 1984, che ha modificato il regime precedente, previsto dal Concordato lateranense e dalla legge matrimoniale, rendendolo simile al regime all'epoca previsto per il riconoscimento di tali effetti alle sentenze straniere, a seguito del procedimento di delibazione.

In particolare, il nuovo Accordo ha rimesso all'iniziativa delle parti l'attivazione del giudizio di delibazione, prevedendo che le sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale siano, su domanda delle parti o di una di esse, dichiarate efficaci nello Stato italiano con sentenza della Corte di appello.

Sulla base di questa normativa, inoltre, gli accertamenti richiesti alla Corte d'appello sono relativi ai seguenti aspetti: verificare che il matrimonio dichiarato nullo per effetto della sentenza ecclesiastica sia un matrimonio canonico trascritto; accertare che nel procedimento davanti ai Tribunali ecclesiastici sia stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio; controllare che il Tribunale ecclesiastico fosse competente a conoscere la causa e che ricorrano le altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere. Tra questi ultimi, in particolare, vi è quella del non contrasto della sentenza ecclesiastica di nullità con l'ordine pubblico italiano (art. 797, comma I, n. 7, c.p.c.).

In aggiunta a queste previsioni, è noto che la legge n. 218 del 31 maggio 1995 (Riforma del sistema di diritto internazionale privato italiano) ha dettato le nuove regole per il riconoscimento dell'efficacia delle sentenze e degli atti stranieri nell'ordinamento giuridico italiano. E non esclude che le sentenze straniere cui si intenda assicurare efficacia nell'ordinamento giuridico italiano debbano comunque possedere alcuni requisiti, che la stessa legge di riforma indica agli artt. 64, 65 e 66.

La non contrarietà all'ordine pubblico, comunque, rimane un presupposto fondamentale perché una sentenza pronunciata all'estero possa essere riconosciuta efficace nell'ordinamento giuridico italiano. Nella legge n. 218, infatti, si precisa che la non contrarietà all'ordine pubblico deve ora essere valutata in relazione agli effetti prodotti dalla sentenza (art. 64, lett. g), l. 218/1995). Focalizzando invece l'attenzione sulla pronuncia in esame, interessante ci pare, invece, l'elemento posto a sostegno della decisione del tribunale ecclesiastico, fatto proprio anche dai giudici italiani con il riconoscimento della sentenza in questione; in particolare, devono essere segnalati due profili: in primo luogo, il fatto che è stato volontariamente tenuto nascosto alla coniuge un dato rilevante ai fini della vita matrimoniale (l'abuso di sostanze stupefacenti); in secondo luogo, vi è il collegamento di questa circostanza con le aspettative e le prospettive di vita della donna. In sintesi, la vicenda riguarda una coppia, originaria di Campagna, nel salernitano, unitasi in matrimonio nel 1993: lui, R. M., 42 anni; lei, O. P., 24 anni, cresciuta in una famiglia "all'antica",

legata alle tradizioni della sua terra di origine, all'interno della quale dominava la figura del padre, autentico modello di pater familias, rigido ed autoritario.

Col passare del tempo, la donna ha però scoperto, un po' alla volta, che il marito usava sostanze stupefacenti (droghe leggere); scoperta inconciliabile con l'educazione che suo padre le aveva trasmesso fin da piccola. Ed infatti, proprio da questa scoperta è nata la decisione di separarsi.

Pertanto, i due coniugi hanno deciso di richiedere l'annullamento del matrimonio. Dopo la sentenza del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Salernitano-Lucano (in data 24/03/2004), e la ratifica del Tribunale Ecclesiastico Regionale Campano, la sentenza è stata infine dichiarata esecutiva con decreto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica alla fine del 2007.

Di comune accordo, i due, ancora sposati per lo Stato italiano, hanno quindi stabilito di ottenere l'efficacia della sentenza di nullità del matrimonio concordatario anche da parte della Repubblica italiana. E la Corte d'Appello di Salerno, il 15 febbraio 2008, ha accolto la richiesta, dichiarando esecutiva la sentenza di annullamento, così uniformandosi alla decisione del Tribunale ecclesiastico. Come si legge nella motivazione della sentenza, la donna, "ragazza di provincia cresciuta in una famiglia all'antica voleva che il marito fosse un uomo integro sotto ogni aspetto".

Non si registrano a questo proposito precedenti specifici, in cui una Corte d'Appello, investita del procedimento di delibazione di una sentenza d'annullamento di matrimonio di un tribunale ecclesiastico, abbia riconosciuto il motivo della tossicodipendenza, taciuta in malafede alla coniuge (circostanza che costituisce un "errore sulle qualità personali del coniuge"), valido anche per l'ordinamento italiano quale motivo di annullamento del matrimonio.

Sul punto, occorre evidenziare che, nonostante l'errore sulle qualità personali del coniuge non sia incluso nell'ordinamento statale come causa di nullità del matrimonio, la Corte ha però affermato che la nullità del Tribunale ecclesiastico "non è in contrasto con l'ordine pubblico", e pertanto ne ha confermato l'esecutività anche per lo Stato italiano.

Pertanto, col riconoscimento della sentenza, anche lo Stato italiano ha dato valenza alle motivazioni poste alla base della decisione del Tribunale ecclesiastico, ovvero il comportamento tenuto nascosto alla coniuge (uso sostanze stupefacenti), soprattutto in considerazione delle origini e della mentalità della donna, nonché del suo concetto di matrimonio e dei dettami matrimoniali.

L'Associazione Matrimonialisti Italiani, attraverso le parole del suo presidente avv. Gassani, ha commentato con soddisfazione la sentenza, sottolineandone, in particolare, il ruolo di apertura dello Stato italiano rispetto ai principi della Chiesa.

In conclusione, dunque, la segnalazione di questa pronuncia della Corte d'Appello di Salerno permette di riportare in primo piano la serietà del vincolo matrimoniale (recentemente richiamata e sottolineata anche dal Pontefice), e soprattutto l'importanza data ad atteggiamenti, quali la tossicodipendenza nascosta in malafede, che possono minarne l'importanza e la stabilità. È evidente che certe circostanze, tra le quali la tossicodipendenza, non possono essere nascoste al coniuge; pena, in questo caso, la nullità del matrimonio stesso. La sentenza in esame ha portato in luce tutti questi aspetti, mantenendo sempre, da un lato, la laicità dei tribunali italiani, e dall'altro riuscendo anche a mettere in relazione due diversi ordini di valori e principi: quelli del mondo cristiano e quelli, invece, tutelati dall'ordinamento italiano.

Da un punto di vista strettamente giuridico, infine, si tratta di un importante caso in cui viene attribuita una rilevanza decisiva all'errore sulle qualità personali del coniuge (i.e. uso di sostanze stupefacenti - circostanza tenuta intenzionalmente nascosta alla partner) quale unico motivo a giustificazione dell'annullamento del vincolo matrimoniale, pur in assenza di una previsione di tal genere nel nostro codice.

Infine ci sia permesso sottolineare che le indicazioni del Tribunale ecclesiastico sottese ai motivi che hanno condotto a pronunciare la nullità del matrimonio sono sicuramente più ampie rispetto a quelle che possono essere date dal tribunale civile nella medesima fattispecie ma non vi è dubbio



che i principi stabiliti dalla sentenza stessa potranno esplicitare i suoi effetti anche nel giudizio civile laddove si discutano i comportamenti negativi assunti dai coniugi, e ciò anche sotto il profilo della responsabilità coniugale.

Avv. Anna Galizia Danovi
Presidente del Centro per la Riforma del diritto di famiglia